

BGer 2C_715/2016 vom 24. August 2016

Bundesgericht, 2016-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_715_2016

FR: TF 2C_715/2016 du 24 août 2016

IT: TF 2C_715/2016 del 24 agosto 2016

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).

E. 1.2

La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio sia sulle imposte cantonali che sull'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_715/2016) e per l'imposta federale diretta (2C_716/2016), che si giustifica ora di congiungere (sentenza 2C_372/2015 del 20 luglio 2016 consid. 1.1).

E. 2.1

Giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata, termine che, adempite determinate condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF , i termini stabiliti in giorni dalla legge (...) sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso e, ai sensi dell' art. 45 cpv. 1 LTF , se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. L' art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.

E. 2.2

La sentenza cantonale, datata 3 marzo 2016, è stata intimata il 7 marzo successivo e ritirata dal ricorrente il 10 marzo 2016. In applicazione dell' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF , il termine di ricorso, computato dall'11 marzo 2016 (art. 45 cpv. 1 LTF), è stato sospeso dal 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016 incluso e veniva a scadere il 24 aprile 2016, cioè una domenica. Conformemente all' art. 45 cpv. 1 LTF , il termine è quindi scaduto il primo giorno feriale seguente, cioè il 25 aprile 2016. Il presente gravame datato 17 agosto 2016 e spedito il 19 agosto successivo è quindi manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.

E. 2.3

Per spiegare il fatto che non ha rispettato il termine di ricorso il ricorrente afferma di essersi rivolto erroneamente alla Camera di diritto tributario e di non avere trovato un buon

avvocato per rappresentarlo. Quand'anche si volesse interpretare tale argomentazione come una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell' art. 50 cpv. 1 LTF , la stessa andrebbe comunque respinta dato che le spiegazioni fornite non costituiscono un impedimento non colpevole ai sensi della giurisprudenza (su tale nozione cfr. sentenza 2F_8/2014 del 10 maggio 2014 consid. 2 e riferimenti). Riguardo al primo argomento sollevato ci si limita ad osservare che dalla lettera spedita il 29 marzo 2016 dal ricorrente alla Camera di diritto tributario e figurante agli atti, emerge che questi si è contentato di annunciarle che non accettava la sentenza cantonale, che era sua intenzione rivolgersi al Tribunale federale e che il suo rappresentante legale avrebbe preso contatto a tal fine nei termini prestabiliti. Ciò che non è avvenuto. Senza poi omettere che il ricorso andrebbe comunque dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF).

E. 2.4

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 LTF . Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.